

Webinar formativo L'enoturismo e le sue regole

Progetto «Un calice di
biodiversità in cantina –
Itinerario enoturistico del
Lazio - ITIENOLAZIO»

Giovanni Pica
ARSIAL
29.04.24

ARSIAL

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio



**REGIONE
LAZIO**

Programma Webinar

WEBINAR FORMATIVO

SESSIONE 1 [Clicca qui per il link alla riunione](#)

L'ENOTURISMO E LE SUE REGOLE

29 APRILE 2024

DALLE 16:30 ALLE 18:30

SESSIONE 2 [Clicca qui per il link alla riunione](#)

COME GESTIRE L'OFFERTA

6 MAGGIO 2024

DALLE 16:30 ALLE 18:30

SESSIONE 3 [Clicca qui per il link alla riunione](#)

COMUNICARE IL VINO

9 MAGGIO 2024


DALLE 16:30 ALLE 18:30

SESSIONE 4 [Clicca qui per il link alla riunione](#)

VALORIZZAZIONE DEL BRAND NEL MONDO DIGITALE

13 MAGGIO 2024

DALLE 16:30 ALLE 18:30



**20 maggio
2024**

Progetto «Un calice di biodiversità in cantina – Itinerario enoturistico del Lazio - ITIENOLAZIO»

«Sulle strade della biodiversità del Lazio»

precedente progetto sui **5 itinerari della biodiversità sviluppati sui Cammini della Fede** - proposta tematica assistita da cartellonistica stradale e app dedicata ([AgroBiodiverApp](#))

Approvazione progetto:

- DM 0646240 del 16/12/2022 per un importo di 55.000,00 € ed un contributo di 46.700,00 €, pari al 99% della spesa ritenuta ammissibile

Partner:

- Università Roma Tor Vergata - Dipartimento di Storia (cattedra di Antropologia)
- CREA Viticoltura Enologia - Velletri

Scadenza:

- 20 giugno 2024

Progetto ITIENOLAZIO

Obiettivi generali:

- rafforzare il **quadro informativo sulla biodiversità vitivinicola** del Lazio presso il **consumatore finale**;
- **diversificare e implementare l'offerta di servizi** da parte delle aziende vitivinicole **che vinificano uve da vitigni autoctoni a rischio di erosione** attraverso un itinerario tematico

Azioni:

- implementare la **app già attiva per il Cammini della Fede**;
- **nuova cartellonistica presso le aziende vitivinicole**;
- informazione sugli **adempimenti** previsti in **materia di enoturismo** a favore delle aziende aderenti al RCS;

Progetto ITIENOLAZIO

Azioni:

- strutturazione di itinerari tematici della biodiversità vitivinicola fondato su un **catalogo regionale** di servizi enoturistici con:
 - **profilo aromatico dei vini** da risorse genetiche a rischio di erosione con il supporto **del CREA – VE di Velletri**;
 - le categorie di servizi enoturistici e degli elementi di caratterizzazione dell'offerta territoriale, con il supporto del **Dipartimento di Storia, patrimonio culturale, formazione e società dell'Università di Tor Vergata**;
- organizzare la **Giornata Nazionale della Biodiversità** di Interesse Agricolo ed Alimentare (20 maggio 2024)

Definizioni

MULTIFUNZIONALITA'

La definizione di **agricoltura multifunzionale** secondo l'Ocse

(Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica–2001) :

*Attività umana che, oltre alla sua **funzione primaria di produrre cibo e fibre**, può anche – simultaneamente **disegnare il paesaggio**, **proteggere l'ambiente e il territorio** e conservare la **biodiversità**, **gestire in maniera sostenibile le risorse**, contribuire **alla sopravvivenza socio-economica delle aree rurali**, garantire la **sicurezza alimentare**.*

Il ruolo multifunzionale dell'agricoltura ha trovato riscontro, in Italia, nell'emanazione del **decreto legislativo n.228 del 18 maggio 2001** che dà una nuova configurazione giuridica e funzionale all'impresa agraria: **in sostanza, amplia lo spettro delle attività che possono definirsi agricole.**

Definizioni

Art. 2135. (1) - Imprenditore agricolo Fonte: Luca Ceccarelli

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: **coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse**.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque **connesse** **le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione** che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti **prevalentemente** dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le **attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata**, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero **di ricezione ed ospitalità** **come definite dalla legge.**

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1 del D.L.vo 18 maggio 2001, n.228

Quadro di riferimento

Legge Regionale del 27 febbraio 2020, n. 1

Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione



Legge Regionale del 27 ottobre 2023, n. 14

Legge Regionale del 2 novembre 2006, n. 14



Legge Regionale del 22 dicembre 1999, n. 38

Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche

Norme in materia di diversificazione delle attività agricole

Norme sul governo del territorio Art. 54, 57 e 57 bis

NEW!



Regolamento regionale n. XX del XX/YY/202X

Disposizioni attuative per la disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche

DGR n. 62 del 6 febbraio 2018
Requisiti delle Fattorie Didattiche della Regione Lazio

Regolamento 23 aprile 2021, n. 8
Disposizioni per la disciplina delle attività agrituristiche

Regolamento Regionale n.01 del 5 gennaio 2018
Disposizioni attuative per le **attività integrate e complementari** all'attività agricola ai sensi dell'articolo 57bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche.

Fonte: Luca Ceccarelli

ARSIAL

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio



REGIONE LAZIO

Obiettivo

Come riportato all'**articolo 1** delle Legge del 2 novembre 2006, n 14 - Norme in materia di **diversificazione** delle attività agricole, la Regione Lazio sostiene l'agricoltura e la diversificazione agricola mediante la promozione:


a) delle attività agricole **multifunzionali** ivi incluse quelle agrituristiche e quelle in materia di agricoltura sociale;

b) delle attività multimpresonditoriali

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
- b) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e promuovere la permanenza degli stessi nelle zone agricole attraverso l'incremento del reddito aziendale ed il miglioramento della qualità di vita;
- c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- e) contribuire alla tutela dell'ambiente naturale, anche attraverso azioni di economia circolare nello sviluppo rurale e nell'agricoltura;
- f) sostenere ed incentivare le produzioni agricole tipiche e di qualità nonché le connesse tradizioni enogastronomiche;
- g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
- h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale;
- h bis) lo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e d'inserimento socio-lavorativo;
- h ter) favorire l'attività di enoturismo e oleoturismo.

Fonte: Luca Ceccarelli

Definizioni



Fonte: Luca Ceccarelli

Enoturismo - normativa

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 - ART. 1 - Comma 502

Con il termine «**ENOTURISMO**» si intendono tutte le **attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione**, le **visite** nei luoghi di coltura, di produzione o di **esposizione degli strumenti** utili alla coltivazione della vite, la **degustazione** e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, iniziative a carattere **didattico e ricreativo** nell'ambito delle **cantine**.

DECRETO 12 marzo 2019

Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica

- ART. 1 - Comma 2

L'attività **enoturistica**... è considerata **attività agricola connessa**...

- ART. 2 - Comma 1

...requisiti e standard minimi ...:



ELENCHI REGIONALI

Legge Regionale 14/2023

Disciplina delle attività Enoturistiche e Oleoturistiche

Articolo 1 – Finalità e definizioni

La Regione riconosce ***l'importanza e le potenzialità del turismo del vino*** e dell'olio per la ***crescita economica e culturale del territorio***, la ***salvaguardia del paesaggio*** e dell'ambiente e ***promuove l'enoturismo*** e l'oleoturismo al fine, in particolare, di ***qualificare e implementare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica*** di tipo integrato nonché di ***valorizzare le produzioni*** e le relative aree ad alta vocazione vitivinicola e olivicola, anche per ***favorire lo sviluppo economico delle medesime produzioni e delle attività turistiche*** ad esse collegate, in una prospettiva nazionale e internazionale.

Legge Regionale 14/2023

Disciplina delle attività Enoturistiche e Oleoturistiche

Art 2 – Attività enoturistiche ... :

- a) le attività **formative e informative** rivolte alle **produzioni vitivinicole del territorio** e alla conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le **visite guidate ai vigneti** di pertinenza dell'azienda, alle **cantine**, le **visite nei luoghi di esposizione degli strumenti** utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere;
- b) le iniziative di **carattere didattico, culturale e ricreativo**, svolte nell'ambito delle **cantine e dei vigneti**, ivi compresa la vendemmia didattica;
- c) le attività di **degustazione e commercializzazione** delle produzioni vitivinicole aziendali, **anche in abbinamento ad alimenti**

Legge Regionale 14/2023

Disciplina delle attività Enoturistiche e Oleoturistiche

Art 3 – Operatori e modalità di esercizio:

- a) **Imprenditore agricolo** singolo o associato che svolge attività agricola di coltivazione o di trasformazione dei prodotti vitivinicoli e la successiva commercializzazione delle produzioni;
- b) **Cantine sociali cooperative** che esercitano attività di multifunzionalità produttiva vitivinicola;
- c) **Cantine** (non rientranti nelle lettere a) e b)) che svolgono attività di trasformazione e/o di commercializzazione di prodotti vitivinicoli;
- d) **Consorzio di tutela** dei vini a DO/IG
- e) **Multimpreditorialità**: da soggetto connesso

Legge Regionale 14/2023

Disciplina delle attività Enoturistiche e Oleoturistiche

Art 4 – Requisiti:

È necessaria la presenza del **titolare dell'azienda** o di un **familiare coadiuvante** o di un **dipendente delegato** o di un **socio delegato** o di un **collaboratore esterno**, che devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di **almeno uno dei seguenti requisiti**:

1. qualifica di imprenditore agricolo professionale (**IAP**);
2. diploma di **laurea** in materie agrarie o equipollente;
3. **esperienza lavorativa** di durata almeno triennale svolta presso le imprese vitivinicole;
4. attestato di frequenza di **un corso di formazione** su attività **vitivinicola e turistica**;
5. attestato di frequenza di **master universitari** su **marketing vino o enologia**;
6. titolo di **enologo**

Legge Regionale 14/2023

Disciplina delle attività Enoturistiche e Oleoturistiche

Art 5 – Standard minimi di qualità:

Gli operatori, oltre ai requisiti igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, devono possedere i seguenti **standard minimi di qualità**:

- a) **apertura settimanale o stagionale** di un minimo di tre giorni a settimana;
- b) strumenti per la **prenotazione delle visite**, preferibilmente informatici;
- c) **cartello all'ingresso** contenente orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- d) sito o **pagina web** aziendale almeno in italiano e in inglese;
- e) indicazione dei **parcheggi** in azienda o nelle vicinanze;
- f) **materiale informativo** sull'azienda e sui suoi prodotti **in almeno tre lingue**;
- g) **materiale informativo** sulle produzioni DO/IG, **attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio**;
- h) ambienti o **spazi dedicati** e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza;
- i) **attività di degustazione** del vino all'interno delle cantine e delle aziende agricole effettuata con **contenitori e strumenti idonei** a non pregiudicare e alterare le proprietà organolettiche del prodotto

stipulare polizza assicurativa

Legge Regionale 14/2023

Disciplina delle attività Enoturistiche e Oleoturistiche

Art 6 – Attività di degustazione in abbinamento alla somministrazione di alimenti:

Deve avvenire con **prodotti agroalimentari freddi preparati** dagli operatori, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari vigenti

- a) DOP/IGP/STG/prodotti di montagna;
- b) PAT;
- c) Bio;
- d) NIC;
- e) De.C.O

Sono escluse la somministrazione di preparazioni gastronomiche e, in ogni caso, le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

Legge Regionale 14/2023

Disciplina delle attività Enoturistiche e Oleoturistiche

Art 7 – Inizio attività:

Gli operatori (**IAP o cantine sociali cooperative o soggetto connesso**) devono **presentare la richiesta al SUAA** (Sportello unico delle attività agricole - sistema autorizzativo per agricoltura - art 8 LR 1/2020).

Gli operatori (**cantine o consorzi di tutela**) devono **presentare presso il SUAP del comune competente la SCIA che deve riportare i contenuti della notifica sanitaria.**

In caso di realizzazione di interventi edilizi e infrastrutturali e/o rifunzionalizzazioni, l'inizio attività è presentata nel rispetto dell'art 8 della LR 1/2020

Il comune, attraverso la **Commissione agraria**, effettua le verifiche sui **requisiti e standard minimi**.

A seguito della conclusione positiva, **l'Amministrazione ne dà comunicazione alla Direzione regionale Agricoltura**

Legge Regionale 14/2023

Disciplina delle attività Enoturistiche e Oleoturistiche

Art 8 – Elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche ...:

La Direzione regionale istituisce l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche

L'Elenco contiene:

- a) l'**anagrafica dell'operatore**, comprendente l'eventuale denominazione dell'attività, nonché le sedi legali e operative;
- b) le principali caratteristiche dell'**attività svolta**;
- c) i riferimenti dei procedimenti amministrativi d'**inizio attività**

L'Elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione a cura della direzione regionale competente.

Legge Regionale 14/2023

Disciplina delle attività Enoturistiche e Oleoturistiche

Art 10 – Iniziative di formazione

La Regione **promuove iniziative in materia di formazione, informazione e divulgazione, riqualificazione e aggiornamento professionale** degli operatori e/o dei loro collaboratori, anche attraverso la stipula di idonei protocolli d'intesa con le università presenti nel territorio regionale.

I corsi di formazione devono essere svolti dagli **enti di formazione accreditati** presso la Regione ai sensi della normativa vigente.

Art 11 – Promozione delle attività. Portale

La Regione promuove ogni forma di collaborazione tra gli operatori iscritti nell'Elenco al fine di favorire la **creazione di percorsi enoturistici e oleoturistici e l'integrazione dei servizi sul territorio regionale.**

Istituisce un **portale** con le attività rurali aziendali

Legge Regionale 14/2023

Disciplina delle attività Enoturistiche e Oleoturistiche

Art 12 – Vigilanza e controllo

Le funzioni di **vigilanza e controllo** sono esercitati dalla **Direzione regionale Agricoltura** e dal **Comune** nel cui territorio sono svolte le attività, ovvero in cui è presentato l'inizio attività

Art 13 – Cessazione e sospensione dell'attività

Qualora l'operatore **non sia in possesso di uno o più dei requisiti**, il comune adotta un provvedimento motivato di **cessazione dell'attività** e lo comunica alla direzione regionale competente ai fini della cancellazione dall'Elenco.

Qualora l'operatore **non sia in possesso degli standard minimi di qualità**, il comune **concede un termine, non superiore a trenta giorni**, ai fini dell'adeguamento agli stessi e adotta un **provvedimento motivato di sospensione dell'attività**, dandone comunicazione alla direzione regionale competente per la relativa annotazione nell'Elenco.

Legge Regionale 14/2023

Disciplina delle attività Enoturistiche e Oleoturistiche

Art 14 – Sanzioni

Chiunque svolge le attività enoturistiche ed oleoturistiche in **assenza di inizio**, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 250,00** a **euro 10.000,00**. In tal caso il comune adotta un provvedimento motivato di cessazione dell'attività che comunica alla direzione regionale competente e **l'operatore interessato non può presentare l'inizio attività di cui prima che siano decorsi tre mesi**.

Agli operatori esercenti le attività di enoturismo e oleoturismo, in **assenza dei requisiti e degli standard minimi di qualità** è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 500,00** a **euro 3.000,00** temperata sulla base della tipologia e della gravità della carenza riscontrata.

I proventi delle **sanzioni** amministrative pecuniarie sono **attribuiti integralmente ai comuni** nel cui territorio sono commesse le violazioni e sono destinati al finanziamento delle funzioni svolte dai comuni stessi.

Legge Regionale 14/2023

Disciplina delle attività Enoturistiche e Oleoturistiche

Art 15 – Regolamento regionale:

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente e il tavolo regionale della diversificazione agricola adotta un **regolamento**

Art 18 – Disposizioni finanziarie:

La Regione con particolare riferimento agli interventi concernenti **le iniziative di formazione e promozione** delle attività ha istituito un fondo di 500.000 € per il 2024 e di 1.000.000 € per il 2025.

Vendemmia turistica

Protocollo INL – Associazione Città del Vino

Vendemmia Turistica – ambito ENOTURISMO

Si intende l'attività di **raccolta dell'uva, non retribuita**, di **breve durata**, episodica, circoscritta ad appositi spazi, **avente carattere culturale e ricreativo**, svolta da **turisti** e correlata preferibilmente al soggiorno in strutture ricettive del territorio e/o alla visita e degustazione delle cantine locali nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato.

Tale attività non può considerarsi rapporto di lavoro ... Non può essere corrisposto alcun emolumento né in denaro né in natura

L'attività è ristretta a **poche ore** ... e non può ripetersi per più di 2 volte nella stessa azienda vitivinicola nell'arco della stessa settimana.

L'azienda vitivinicola/enoturistica dovrà comunicare lo svolgimento dell'attività al Comune competente per territorio, **prima dell'avvio della stessa**, attraverso la piattaforma S.U.A.P. o sportello equipollente

Grazie per l'attenzione

dott agr Giovanni Pica

ARSIAL - PO Lazio Sud

Resp. Azienda dimostrativa sperimentale di Velletri

Resp. Azienda dimostrativa sperimentale di Alvito

g.pica@arsial.it

ARSIAL

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio



**REGIONE
LAZIO**